



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 29 luglio 2019

Prot. n. 2687 /ARA OR/bk

Oggetto: compatibilità dello stato
di disoccupazione
(con iscrizione al collocamento)
con lo svolgimento del tirocinio
professionale ed altresì di
attività professionale minima.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri di Disciplina

LORO SEDI

e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

L'art. 4, comma 15-quarter, del decreto-legge n. 4/2019 approvato, con modificazioni, con legge 28 marzo 2019 n. 26, recita:

“Per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”



UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409



E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

in tal modo sanando una incongruenza che si era determinata, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 14.9.2015 (*"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive"*), tra le diverse norme in materia di disoccupazione ed in particolare fra la normativa in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale (*cioè inferiore a 8.145 € annui per i dipendenti e 4.800 € per gli autonomi*).

Ai fini dello stato di disoccupazione rientrano in questa fattispecie (*art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015*) i soggetti privi di uno stabile impiego e che dichiarano al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SUI) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa; pertanto, dopo la conversione del decreto-legge n. 4/2019, sono giuridicamente in condizione di disoccupazione coloro i quali *-iscritti al SUI, avendo dichiarato l'immediata disponibilità all'impiego-* soddisfano almeno uno dei due sotto indicati requisiti:

- non svolgono nessuna attività lavorativa nè subordinata nè autonoma:
- svolgono una attività lavorativa subordinata con reddito annuo inferiore a 8.145 euro ovvero una attività autonoma con reddito inferiore a 4.800 euro;

chi possiede uno dei due indicati requisiti può iscriversi e/o rimanere iscritto al collocamento come *"disoccupato"*.

La circostanza ha rilievo in quanto consente, ad esempio, ai giovani iscritti nel Registro dei Praticanti (*che di solito non percepiscono compensi, se non minimi, oppure solo rimborsi spese*) di potersi iscrivere al collocamento ovvero, se già iscritti, di potere permanervi con lo *status* di *"disoccupato"*.

Ciò vale anche per gli iscritti all'Albo, qualora svolgano attività professionali saltuarie con compensi inferiori a 4.800 € annui.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)